



## IL SINDACO

Viste le proprie Ordinanze n. 6 e 7 emanate il 17.06.2021 inerenti l'emanazione di prescrizioni e divieti finalizzati a disciplinare il corretto uso delle spiagge e delle relative attività balneari;

Vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno n.68/2019;

# RENDE NOTO Che sulle spiagge libere è VIETATO:

**Condurre cani** nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre (stagione balneare) anche se muniti di guinzaglio e museruola.

Tale divieto è derogato limitatamente alla spiaggia in località Tombolo Nord (Bau Beach), appositamente delimitata e regolamentata con appositi cartelli.

Sono esclusi altresì dal divieto, previa specifica autorizzazione, i cani guida per non vedenti, nonché i cani brevettati da salvataggio.

**Lasciare dalle ore 20,00 alle ore 8,00, ombrelloni, sedie a sdraio, tende ed altre attrezzature comunque denominate.** E' fatto altresì divieto lasciare le medesime attrezzature incustodite prima dell'orario di balneazione.

**Occupare con attrezzature** comunque denominate, la fascia di 5 metri misurata dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi mezzi nautici di soccorso.

**Campeggiare ed accendere fuochi** ancorchè confinati in bracieri e similari, soprattutto nelle ore dopo il tramonto.

**Gettare in mare e/o lasciare rifiuti** di qualsiasi genere abbandonati sull'arenile. Tali rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori presenti.

**Attraversare aree dunali e retrodunali** se non attraverso percorsi opportunamente autorizzati, nonché danneggiare, estirpare, raccogliere, detenere ingiustificatamente vegetazioni dunali e retrodunali.

**Esercitare qualsiasi tipo di pesca** nelle acque balneabili nella fascia di mare riservata alla balneazione dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ovvero in presenza di bagnanti ed abbandonare ami, lenze e quant'altra attrezzatura simile, sull'arenile al fine di evitare pericolosissime criticità per i fruitori della spiaggia.

**Praticare attività ludico-sportive di gruppo** che possono dar luogo ad assembramenti o derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi.

*I contravventori, se il fatto non costituisca più grave illecito, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00. Preme rendere edotti, che sono da considerare vincolanti, in quanto di fonte superiore, tutte le norme e disposizioni impartite dalla Regione Toscana in merito all'emergenza sanitaria attualmente vigenti o che saranno eventualmente emanate nel corso della stagione balneare.*

Polizia  
Municipale